

**“UNIONE MONTANA VALLE VARAITA”
FRASSINO (Provincia di Cuneo)**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N. 25

OGGETTO: L.R. 32/82 e s.m.i. - Approvazione regolamento per la raccolta di flora spontanea e di prodotti del sottobosco.

L'anno **duemilaquindici** addì **dieci** del mese di **luglio** alle ore **19.00** in Frassino, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell'Unione, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta pubblica.

All'appello risultano :

<i>n.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Comune</i>	<i>Pres</i>	<i>Assen</i>
1	ALLISIARDI Livio	Presidente	Costigliole Saluzzo	X	
2	MATTEODO Bernardino	Assessore	Frassino	X	
3	DOVETTA Silvano	Assessore	Venasca	X	
4	FINA Giovanni	Assessore	Melle	X	
5	NOVA Marcello	Assessore	Brossasco		X
6	CAMPI Alfredo	Consigliere	Pontechianale	X	
7	FORNIGLIA Roberto	Consigliere	Isasca	X	
8	MUNARI Mario	Consigliere	Bellino	X	
9	PICCO Andrea	Consigliere	Valmala	X	
10	SAROGLIA Maurizio Enrico	Consigliere	Rossana	X	
11	FINA Massimo	Consigliere	Melle		X

Risultano pertanto **n. 9 Presenti** e **n. 2 Assenti**

Con l'assistenza continua e l'opera del Direttore - Segretario dell'Unione Signor **ASTESANO Mauro**.

Il Sig.**ALLISIARDI Livio** assunta la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO

Richiamata la legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 recante "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" (pubblicata sul BUR n. 45 in data 10 novembre 1982);

Visto in particolare l'art. 32 che così stabilisce: *“I presidenti della Comunità Montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, possono autorizzare i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 15, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, di rane e di molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti. Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio.”*

Considerato che:

- con atto 14 gennaio 2014, veniva costituita tra i Comuni di Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassinò, Isasca, Melle, Valmala e Venasca l'Unione Montana Valle Varaita, regolata dallo Statuto pubblicato sul BUR Piemonte n. 2 in data 9 gennaio 2014 e successivamente ripubblicato in data 24/12/2014 al n. 52;
- con DGR 18 novembre 2014, n. 1-568, nell'adottare il primo stralcio della Carta delle forme associative del Piemonte, veniva sancita, tra le altre, la istituzione dell'Unione Montana Valle Varaita che, conseguentemente, può ora concretamente operare;
- la L.R. 3/2014 *“Legge sulla montagna”* recante la disciplina delle Unioni Montane e delle loro funzioni e del passaggio delle funzioni già esercitate dalle Comunità Montane alle Unioni;
- la nota del Direttore Regionale OO.PP. Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. 33033/2015 acquisita agli atti in data 18 giugno 2015 con il prot. 0000359 con la quale viene, tra l'altro, indicata nel 1° luglio 2015 la data di decorrenza dello svolgimento - da parte delle Unioni il cui assetto istituzionale-organizzativo lo consenta - delle funzioni amministrative già attribuite alle comunità montane (salve limitate eccezioni), con richiesta di darne specifico riscontro entro il termine del 23 giugno;
- all'esercizio delle funzioni in parola viene correlata l'entità della quota del Fondo regionale per la montagna spettante a ciascuna Unione;
- con nota prot. 0000365 del 22/06/2015 si è manifestato alla Regione Piemonte l'intendimento di assumere l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle Unioni Montane - tra le quali quelle relative all'oggetto - con decorrenza dal 1° luglio 2015, avendo posto in essere i vari adempimenti istituzionali, organizzativi, finanziari e contabili a tal fine necessari;

Attesa la opportunità di definire una regolamentazione in materia;

Visto lo schema di regolamento, costituito da 9 articoli, oltre un allegato predisposto per la regolamentazione della raccolta di flora spontanea e prodotti di sottobosco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole del Direttore-Segretario per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

d e l i b e r a

- 1) Di approvare, per le motivazioni evidenziate in narrativa, il Regolamento per la raccolta di flora spontanea e prodotti di sottobosco, costituito da n. 9 articoli e un allegato, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di trasmettere il presente provvedimento alla Comunità Montana Valli del Monviso.

Successivamente,

IL CONSIGLIO

Su proposta del Presidente,

Visto l'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/00;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi a termini di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to:(ALLISIARDI Livio)

IL DIRETTORE –SEGRETARIO
Firmato digitalmente
F.to: (ASTESANO Mauro)

Copia conforme all'originale firmato digitalmente per uso amministrativo.

Frassino, lì _____

IL DIRETTORE - SEGRETARIO
(ASTESANO Mauro)